



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani



12/04/2011_m_dgDAG.52684

Ai Sigg. Presidenti di Corte di Appello

Ai Sigg. Procuratori Generali
presso le Corti di Appello

Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali

Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali per i minorenni

Ai Sigg. Procuratori della Repubblica

Ai Sigg. Procuratori della Repubblica presso i
Tribunali per i minorenni

LORO SEDI

Oggetto: Raccomandazioni alla Commissione Europea in tema di minori vittime di reato.

I minori, oggetto di reato, sono vittime particolarmente vulnerabili. La Decisione Quadro del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI)¹ afferma che le vittime particolarmente vulnerabili dovrebbero beneficiare di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione. In questa direzione, nel 2006, la Commissione Europea ha adottato il documento "Verso una Strategia dell'Unione Europea sui Diritti dei Minori"². E' noto infatti che le procedure della giustizia penale nell'ambito dei diversi Paesi nell'Unione non sono sempre sensibili alla necessità dei minori vittime di reato e per questa ragione, in prospettiva delle prossime attività in materia di vittime di reato e di diritti dei minori nell'Unione, si è ritenuto che fosse urgente sollevare il problema dei minori vittime a livello dell'Unione Europea, attraverso l'analisi delle problematiche in sede nazionale³.

In questa ottica si trasmette il testo delle raccomandazioni elaborate nell'ambito del progetto CURE⁴ (*Children in the Union - Rights and Empowerment; I Minori nell'Unione - Diritti ed Emancipazione*). Il progetto, gestito dalla *Crime Victim Compensation and Support Authority* [Autorità

¹ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:082:0001:0004:IT:PDF>

² <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0367:FIN:IT:PDF>

³ Si rammenta che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge 4 giugno 2010 n.96 (entro il 10 luglio 2011), i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale- art.52 co 1-che rischia a distanza di dieci anni di non essere del tutto attuale; inoltre è all'esame della Commissione Giustizia la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale - Lanzarote 25 ottobre 2007 - e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (DDL 1969-B).

⁴ sito del CURE: www.childvictims.se

per il Sostegno e il Risarcimento alle Vittime di Reato] della Svezia [Brottsoffermyndigheten]⁵, finanziato dal programma ISEC⁶ dell'Unione Europea, opera a favore delle esigenze e degli interessi delle vittime di reato.

Lo scopo fondamentale e generale perseguito dal CURE è quello di rafforzare la posizione dei minori vittime, attraverso raccomandazioni alla Commissione Europea per migliorare in seno all'Unione Europea la posizione dei minori vittime. L'attività del CURE è volta, in particolare, alla sensibilizzazione sulle tematiche relative ai minori vittime e testimoni di reato attraverso l'analisi di quattro punti: le informazioni da fornire ai minori vittime, la condizione del minore vittima durante le indagini, la rappresentanza legale per i minori vittime e la comparizione in tribunale del minore. Lo studio effettuato sintetizza la situazione nell'Unione ma non fornisce su ciascun tema informazioni specifiche per Paese.

Con la diffusione in italiano del testo delle raccomandazioni su questo tema (all.1), si propone una analisi delle garanzie accordate al minore in applicazione della normativa interna e comunitaria, così da individuare anche le buone prassi già attuate in ambito giudiziario e l'eventuale casistica che necessiti di una regolamentazione in ambito legislativo. Si allega, inoltre, il testo in italiano delle "Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minore", adottate dal Comitato dei ministri il 17 novembre 2010 nella 1098^a riunione dei Delegati dei ministri (all.2).

La collaborazione degli uffici giudiziari preposti alla tutela degli interessi dei minori è fondamentale nella raccolta di informazioni preziose sulla situazione dei minori vittime. Si prega, pertanto, di assicurare la massima diffusione, in particolare a tutti i magistrati delle sezioni specializzate dei tribunali penali e procure del distretto di competenza, nonché dei tribunali e procure per i minorenni.

Al fine di avere una indagine uniforme sul territorio, si invitano tutti i magistrati delle sezioni specializzate o comunque addetti al settore nell'ambito dei Tribunali ordinari e Tribunali per i minorenni, delle Procure della Repubblica e Procure della Repubblica per i minorenni, a compilare on-line il questionario entro il 20 maggio, accedendo tramite internet all'indirizzo che segue:

<https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGVzb1V6Vy0xOW1TZEhZMTZyd3UtTWc6MQ>

Si invitano inoltre i Presidenti di Corte d'Appello e i Procuratori Generali ad indicare il nominativo di un magistrato referente - uno per il settore requirente ed uno per quello giudicante - che nell'ambito del distretto di appartenenza possano illustrare le buone prassi intraprese, già attuative di alcune delle raccomandazioni riportate nell'allegato documento, ed evidenziare le disfunzioni non superabili in fase di interpretazione e applicazione della normativa vigente, ove ritenuta carente con riferimento a specifici casi concreti. Tale contributo si rende necessario non ritenendosi esaustivi i quesiti posti sulle problematiche all'esame. Per questi ultimi adempimenti si prega di osservare il termine del 31 maggio.

Si evidenzia che la nomina dei referenti è funzionale anche a costituire una rete di contatti.

Roma, 12 aprile 2011

Il Direttore dell'Ufficio
Emilia De Bellis

Modalità alternative di trasmissione di documentazione a questo ufficio:

- 1) con posta certificata dgdirittiumani.dag@giustiziacert.it
- 2) con e-mail indirizzata a uff2.dgdirittiumani.dag@giustizia.it
- 3) con fax al numero 066876194

⁵BROTTSOFFERMYNDIGHETEN [Crime Victim Compensation and Support Authority], indirizzo: Storgatan 49- S 901 09 UMEÅ, SV- telefono: +46 (90) 70 82 00 fax: +46 (90) 17 83 53 E-mail: registrator@brottsoffermyndigheten.se

⁶ Prevention of and Fight against Crime (ISEC) Programme [Programma di Prevenzione e Lotta alla Criminalità] della Commissione Europea

CAPITOLO 4

RACCOMANDAZIONI DEL PROGETTO CURE

Documento di riferimento per le raccomandazioni

Uno dei principali obiettivi del progetto CURE è stato quello di sviluppare due gruppi di raccomandazioni. Le raccomandazioni CURE in questo capitolo sono il risultato finale degli studi svolti durante il progetto, delle discussioni nella conferenza CURE di dicembre 2009 e delle delibere adottate dal gruppo di esperti.

Le raccomandazioni CURE costituiscono il risultato delle delibere dei due leader di progetto e del gruppo internazionale di esperti. Di conseguenza non hanno valore giuridico. Un gran risultato è comunque stato quello di sviluppare nel progetto una proposta per uno strumento giuridico. Si auspica comunque che esse possano essere prese in considerazione dalla Commissione Europea nella sua futura attività per sostituire la Decisione Quadro del 2001 sulla posizione della vittima nel procedimento penale, valutando altre opzioni politiche per migliorare la situazione delle vittime di reato ed anche per la sua attività di tutela dei diritti dei minori nelle politiche dell'Unione Europea. In questo modo, le raccomandazioni potrebbero essere viste come un contributo alla consultazione sui diritti, sostegno e protezione delle vittime di reati e violenza, lanciata dalla Commissione, nonché per l'attività in corso in seno alla Commissione per sviluppare una strategia sui diritti dei minori. Le raccomandazioni saranno consegnate alla Commissione perché ne valutino i loro eventuali utilizzi.

Il primo gruppo di raccomandazioni è rivolto agli Stati membri. Fin d'ora sembra opportuno sottolineare che una proposta di base che emerge dal progetto CURE è che gli Stati membri dovrebbero far conoscere le raccomandazioni alla loro assemblea legislativa e ai professionisti della giustizia penale del loro Stato membro che sono coinvolti con i minori vittime.

Un aspetto importante delle raccomandazioni è la loro universalità rispetto ai diversi tipi di reati ed i diversi gruppi di minori. Va comunque evidenziato che essenzialmente e principalmente si applicano a reati commessi da un individuo nei confronti di un altro individuo o a violazioni di leggi penali negli Stati membri. Le raccomandazioni non sono sviluppate per rispondere a situazioni che implicano abuso di potere e reati internazionali. E' anche importante sottolineare che un presupposto fondamentale è che i minori che sono vittime di reato non dovrebbero essere trattati come autori di reato. Le raccomandazioni CURE sono rivolte a minori che sono vittime di reato, ma la situazione di minori vittime a volte si sovrappone a quella di minore testimone e di conseguenza le raccomandazioni potrebbero anche applicarsi a minori testimoni.

L'intento è che le raccomandazioni servano negli Stati membri da guida e da base di azione per la presente e futura attività con i minori vittime. Dato il loro carattere generale, si presume che gli operatori politici traggano spunto da esse per la loro attività. Per esempio, potrebbero essere utilizzate nel processo legislativo e in vari contesti con lo scopo di sensibilizzare sulla difficile situazione del minore vittima. Ma potrebbero essere anche utilizzate in altri contesti pratici, come la formazione, in

seminari e nella predisposizione di vari strutture per trattare con i minori vittimizzate. Preferibilmente, le raccomandazioni dovrebbero contribuire ad una mutata visione in cui tutti i minori vittimizzati siano visti come vulnerabili e trattati in quanto tali, ma potrebbero essere anche utilizzate in contesti in cui sono trattati determinati gruppi di minori vittime.

Le raccomandazioni sono state sviluppate essenzialmente e principalmente per i ministri della giustizia degli Stati membri, ma potrebbero essere utili anche per i professionisti del sistema giudiziario penale. La possibilità di distribuzione delle raccomandazioni, sia nel quadro del presente progetto che in futuro, è limitata per motivi naturali e pertanto limitata ad alcune agenzie centrali. L'obiettivo è che i ministri le diffondano e facciano conoscere le raccomandazioni alle agenzie locali del sistema giudiziario penale, alla polizia, alle autorità del pubblico ministero, alla magistratura e a alle parti interessate del proprio Stato membro. I partner del progetto hanno la speciale e condivisa responsabilità di distribuire le raccomandazioni alle autorità ed agli attori chiave del loro Stato membro. Le raccomandazioni saranno anche disponibili sul sito del CURE:

www.childvictims.se.

Lo sviluppare delle raccomandazioni rappresenta un atto di equilibrio tra l'affermare ciò che per alcuni è ovvio e qualcosa di visionario. Nel leggere le raccomandazioni, si deve tenere conto che queste coprono un'ampia area geografica, i 27 Stati membri dell'Unione Europea, che hanno standard giuridici diversi ma soprattutto atteggiamenti molto diversi nei confronti dei minori. Dato che sono sviluppate nell'ambito di un progetto e sono intese per essere ulteriormente sviluppate, l'obiettivo non è stato quello di tener conto di ogni aspetto della legge nazionale, ma piuttosto di mirare ad un innalzamento degli standard. Si è pensato in questo modo che queste possano essere utilizzate sia a breve che a lungo termine.

Lo scopo è stato di far sì che le raccomandazioni riflettessero gli standard della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e la sua giurisprudenza in materia di minori, e la Decisione Quadro sulla posizione della vittima nel procedimento penale. Le raccomandazioni hanno, con qualche eccezione, carattere generale, ma coprono un insieme abbastanza vasto di contesti e situazioni che le rendono comprensive e ampie. La priorità è stata data al fatto di renderle *user-friendly*. Le raccomandazioni potrebbero servire come una sorta di lista della spesa e le diverse sezioni potrebbero essere lette molto facilmente in modo separato l'una dall'altra.

I partner e i partecipanti alla conferenza CURE hanno avuto la possibilità di fare osservazioni sulla bozza di raccomandazioni. Oltre a ciò sono state sottoposte a valutazione commento di un certo numero di persone in seno all'Unione Europea di profonda esperienza su questioni connesse ai minori in quanto vittime di reato: giudici, pubblici ministeri, operatori di sostegno alle vittime e rappresentanti di organizzazioni internazionali che operano per i diritti dei minori.

Per quanto riguarda il rapporto tra le diverse parti di questo capitolo, le raccomandazioni rivolte agli Stati membri iniziano con una dichiarazione di principi. Questa è stata inserita per incapsulare alcuni presupposti di fondo di carattere generale che sono applicabili a tutte le raccomandazioni.

Le raccomandazioni sono suddivise in titoli che trattano i temi del progetto ed alcune materie connesse. Per esempio vi è una sezione sulla protezione del minore dalle sofferenze, che comprende alcune questioni di base e di ampia portata. Questa sezione riguarda aspetti connessi con la fase delle indagini ed anche alla comparsa in tribunale ed è connessa alla durata del procedimento ed al sostegno durante l'intera procedura. Un titolo specifico è stato anche riservato alla formazione dato che questo aspetto è stato considerato essenziale quando si è fatto il punto delle discussioni nella sessione finale della conferenza CURE.

Le 13 raccomandazioni rivolte alla Commissione Europea trattano la posizione del minore vittima in diverse situazioni in cui la Commissione ha un ruolo da svolgere, innanzitutto nella sua attività rispetto ai diritti delle vittime di reato e per rafforzare i diritti dei minori, di conseguenza si riferiscono a vari documenti con obiettivi politici che si riferiscono alla posizione dei minori ed alle vittime di reato nell'Unione.

Le conclusioni sono intese tirare le somme dell'essenza dei due gruppi di raccomandazioni e del progetto nel suo insieme. Possono essere lette autonomamente, anche se sono collegate alle raccomandazioni.

Al momento in cui si scrive, non sono previste delle misure per valutare il seguito del progetto CURE, ma l'auspicio è che il progetto possa essere una proficua fonte di ispirazione, per nuove idee ed anche iniziative che possano realizzare alcune delle idee contenute nelle raccomandazioni. La risposta e il feedback negli Stati membri è più che benvenuta e può essere trasmessa mediante il sito web del CURE.

Statement of principles of the CURE project

The child victim as a rights holder

- The United Nations Convention on the Rights of the Child affirms that children are right holders and therefore Member States should ensure the effective recognition of child victims with regard to their human rights. The child victim has the right to be treated with respect and dignity in the criminal justice process.
- In a modern society, governed by the rule of law, children should be made aware of their rights. For this reason, there is a need for development of policies setting out what information about rights and support should be given to child victims and how this is to be done.
- Children should be considered and treated as children and not as mini-adults in the criminal justice process. The special status of children must be taken into account in all dealings with child victims.

Reasons for meeting the special needs of the child victim in the criminal justice process

- The common needs of children require the establishment of special measures developed to empower the child victim in the criminal justice process.
- Failure to respond to the child victim's needs properly can lead to grave damages to the physiological, mental, spiritual and psychological development of the child victim but it can also lead to negative impact on future reports of

Dichiarazione dei principi del progetto-CURE

Il minore vittima titolare di diritti

- La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo afferma che i minori sono titolari di diritti e pertanto gli Stati Membri dovrebbero assicurare il riconoscimento effettivo dei diritti dei minori vittime relativamente ai loro diritti umani. Il minore vittima ha il diritto di essere trattato con rispetto e dignità nel procedimento giudiziario di natura penale.
- In una società moderna retta dal principio dello stato di diritto, i minori dovrebbero essere resi coscienti dei loro diritti. Vi è pertanto la necessità di sviluppare delle politiche che indichino quale informazione in merito ai diritti e quale sostegno debbano essere forniti ai minori vittime e come ciò debba essere fatto.
- I minori, nel procedimento giudiziario di natura penale, dovrebbero essere considerati e trattati come dei minori e non come dei mini-adulti. Lo status speciale dei minori deve essere tenuto in conto in tutti i contatti con i minori vittime.

Motivi per soddisfare i bisogni particolari del minore vittima nel procedimento giudiziario di natura penale

- I bisogni comuni dei minori richiedono l'istituzione di misure speciali sviluppate per emancipare il minore vittima nel procedimento giudiziario penale.
- L'incapacità di rispondere adeguatamente ai bisogni del minore vittima può condurre a gravi danni allo sviluppo fisiologico, mentale, spirituale e psicologico del minore vittima, ma può anche condurre ad un impatto negativo

- crime and increase the risk of future offending.
- Assistance to the child victim should be developed, not only because it will support just outcomes and effective procedures, but for the child's own sake.

General considerations

- Children should be defined and considered as children in the context of the criminal justice process up to the age of 18.
- Legislation and policies targeting the child victim should always consider the best interests of the child, the principle that every child has the right to be treated fairly and equally, regardless of his or her or the parent's or legal guardian's race, ethnicity, colour, gender, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability and birth or other status.
- Irrespective of the type of criminal victimisation, the child victim deserves to be taken seriously by professionals in the criminal justice system.
- The rights of the crime victim should be given the same priority as the offender's, also when children are subjected to crime, but the procedural guarantees established to protect the child victim must never compromise a fair trial.

A holistic response to the child victim in the criminal justice process

- Justice for the child victim cannot be achieved by one single individual, but requires a co-ordinated response from the various agencies and professionals of the criminal justice system.

- sulle future denunce di reato e incrementare il rischio di future commissioni di reati.
- Dovrebbe essere sviluppata l'assistenza ai minori vittime, non solo perché sarà di supporto a soluzioni giuste e procedimenti efficaci, ma anche solo per il bene del minore.

Considerazioni generali

- I minori dovrebbero essere definiti e considerati minori nel contesto del procedimento giudiziario penale fino all'età di 18 anni.
- Le normative e le politiche rivolte al minore vittima dovrebbero considerare sempre il migliore interesse del minore, il principio che ogni minore ha il diritto ad essere trattato con equità e giustizia, a prescindere dalla sua razza, etnia, colore, genere, lingua, religione opinione politica o di altra natura, origine nazionale, etnica o sociale, ricchezza o condizione di disabilità e di nascita o di altro tipo, o dei suoi genitori o del suo tutore legale.
- A prescindere dal tipo di vittimizzazione di natura penale, il minore merita di essere preso sul serio dai professionisti del sistema giudiziario penale.
- I diritti della vittima del reato dovrebbero ricevere la stessa precedenza di quelli dell'autore del reato, anche quando dei minori sono oggetto di reato, ma le garanzie processuali poste a protezione del minore vittima non debbono mai compromettere un giusto processo.

Una risposta globale ai minori vittime nel procedimento giudiziario penale

- La giustizia per il minore vittima non può essere conseguita da un singolo individuo, ma richiede una risposta coordinata da parte dei vari organismi e professionisti del sistema giudiziario penale.

<ul style="list-style-type: none"> • Tangible change to current practices requires a fundamental change in the attitudes of the criminal justice professionals towards the child victim, and for this reason, an inclusion of the child perspective and knowledge on the reasons behind the exposure of children to crime in training for these groups. • Improving assistance to the child victim and facilitating his/her participation, and co-operation with the criminal justice system requires, unless the person concerned is suspected of the crime, that the role of parents, caregivers and families of victimised children in the criminal justice system is recognised, and that as far as possible, their needs are met. • Because child victims should not bear the sole responsibility for providing relevant information in a criminal investigation, and in the interests of ensuring the accuracy and completeness of information gathered during criminal investigations, it is imperative to improve the interviewing skills of all staff involved in these investigations who may gather evidence or information from other persons of interest, including but not limited to the suspect. • It is crucial that also child victims, whose cases are not formally processed through the criminal justice system, should have the same access to support and treatment foreseen for child victims whose cases are being heard. <p>Involvement of the child victim</p> <ul style="list-style-type: none"> • As children are rights holders, decisions aimed to improve the situation of the child victim in the criminal justice system should be subject to input and participation of the children themselves. • The provision of special measures targeting the child 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Un cambiamento tangibile delle pratiche correnti richiede un cambiamento radicale dell'atteggiamento dei professionisti del settore giudiziario penale nei confronti del minore vittima e, per questo, di inserire nella formazione di questi gruppi la prospettiva del minore e la conoscenza dei motivi alla base dell'esposizione dei minori ai reati. ▪ Il migliorare l'assistenza al minore vittima e agevolare la sua partecipazione e collaborazione con il sistema giudiziario penale richiede, salvo che la persona interessata non sia quella sospettata del reato, che nel sistema giudiziario penale sia riconosciuto il ruolo dei genitori dei minori vittimizzati, di chi li accudisce e delle loro famiglie, e che per quanto possibile siano soddisfatti i loro bisogni. ▪ Dato che i minori vittime non dovrebbero avere unicamente la responsabilità di fornire informazioni pertinenti in un'indagine penale, e nell'interesse di assicurare l'accuratezza e completezza delle informazioni raccolte nelle indagini penali, è imperativo migliorare le doti di interrogatorio di tutto il personale coinvolto in tali indagini, che potrebbe raccogliere prove o informazioni da altre persone interessanti, tra cui ma non solo la persona sospettata. ▪ E' essenziale che anche i minori vittime, i cui casi non sono trattati formalmente nel sistema giudiziario penale, possano avere lo stesso accesso a forme di aiuto e trattamento come quelle previste per i minori vittime i cui casi sono trattati. <p>Coinvolgimento del minore vittima</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dato che i minori sono detentori di diritti, le decisioni mirate a migliorare la situazione del minore vittima nel sistema giudiziario penale dovrebbero essere soggette all'input ed alla partecipazione dei minori stessi. ▪ La previsione di misure speciali rivolte al minore, per quanto
--	--

victim should, as far as it is possible, be underpinned by informed decisionmaking.

Changes are needed to respond to the needs of the child victim in the criminal justice process

- It is the responsibility of the Member States to ensure that the child victim is guaranteed legal remedies and offered adequate support, following a crime.
- There is a need for a developmental perspective in the criminal justice system, recognising that the needs of children change concurrently with age. Taking into account different degrees of maturity and individual circumstances, age on its own should not be a constraint in establishing the right to legal action and the enjoyment of special measures for the child victim.
- Measures relating to investigative interviewing and the subsequent appearance of the child victim in court should be based on empirical research showing that children, if properly questioned, can be credible witnesses.
- Children who are victims of acts committed by other children that constitute abuse, harassment, defamation and slander (bullying) should be treated as victims of criminal offences.

possibile, dovrebbe sostenuta da un processo decisionale informato.

Sono necessari dei cambiamenti per rispondere ai bisogni del minore vittima nel procedimento giudiziario penale

- Gli Stati Membri hanno la responsabilità di assicurare che il minore vittima abbia la garanzia di rimedi giuridici e la disponibilità di un sostegno adeguato, dopo il reato.
- Nel sistema giudiziario penale è necessaria una prospettiva relativa allo sviluppo che riconosca che i bisogni dei minori cambiano assieme all'età. Nel prendere in considerazione livelli di maturità diversi e circostanze individuali, l'età da sola non dovrebbe costituire per il minore un limite nello stabilire il diritto ad agire in giudizio o a fruire di misure speciali.
- Le misure relative all'audizione investigativa e la successiva in fase di indagini e la successiva presenza del minore vittima in tribunale dovrebbero basarsi sulle ricerche sperimentali che dimostrano che i minori, se adeguatamente interrogati, possono essere dei testimoni attendibili.
- I minori che sono vittime di atti commessi da altri minori che costituiscono abuso, molestia, diffamazione, calunnia (bullismo) dovrebbero essere trattati come vittime di illeciti penali.

**RECOMMENDATIONS TO THE MEMBER STATES OF THE
EUROPEAN UNION**

A. GENERAL MATTERS

Objective

To establish a holistic approach towards the child victim and children who are potential victims of crime by means of legal procedural safeguards and policies.

To achieve this objective, it is recommended that the Member States of the European Union should:

1. ensure full implementation of the Council Framework Decision of 15 March 2001 on the standing of victims in criminal proceedings (2001/220/JHA), as a first step to improve the status of the child victim in the criminal justice process,
2. ensure that all children subjected to crime are considered as particularly vulnerable victims in legislation, so that they can benefit from specific treatment best suited to their circumstances,
3. put in place legal provisions with the objective of guaranteeing that the child victim is always treated with respect and sensitivity,
4. in developing legislation and policies, but also in practice, give special attention to child victims with special needs,
5. give particular attention to the situation of the child

**RACCOMANDAZIONI AGLI STATI MEMBRI
DELL'UNIONE EUROPEA**

A. QUESTIONI DI NATURA GENERALE

Obiettivo

Istituire un approccio globale nei confronti del minore vittima e dei minori che sono potenziali vittime di reato mediante politiche e tutele processuali legali

Per conseguire questo obiettivo, si raccomanda agli Stati Membri dell'Unione Europea di:

1. assicurare la piena attuazione della Decisione Quadro del Consiglio del 15 marzo 2001 sulla posizione delle vittime nel procedimento penale (2001/220/GAI), come primo passo per migliorare lo status del minore vittima nel procedimento giudiziario penale,
2. assicurare che tutti i minori oggetto di reato siano considerati delle vittime particolarmente vulnerabili nelle normative, in modo che possano beneficiare di forme specifiche di trattamento meglio adatte alla loro situazione,
3. predisporre delle disposizioni di legge con l'obiettivo di garantire che il minore vittima sia trattato sempre con rispetto e sensibilità,
4. nello sviluppare normative e politiche, ma anche in pratica, dare particolare attenzione ai minori vittime con bisogni particolari,